

Documento di consultazione n. 6/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	PwC TLS – Avvocati e Commercialisti
Osservazioni generali	-

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
42	1	<p>Con riferimento alla previsione secondo cui <i>"l'impresa prevede sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti mediante accesso ad aree riservate"</i>, si richiede di precisare se un'impresa di assicurazione possa delegare un intermediario assicurativo per la gestione telematica dei rapporti assicurativi con i contraenti in questione.</p> <p>L'attuale formulazione priva il cliente dalla possibilità di usufruire del servizio di consulenza ovvero della consulenza imparziale del proprio intermediario limitando, altresì, la mobilità del cliente verso proposte eventualmente migliorative presentate dall'intermediario. La previsione è quindi suscettibile di essere anti-competitiva creando un ingiustificato vantaggio per le imprese di assicurazione rispetto agli intermediari. Si chiede di precisare, allora, che la disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) non è ostativa alla possibilità che gli intermediari utilizzino tali sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti assicurativi di contraenti mediante accesso ad aree riservate; (ii) le imprese di assicurazione devono astenersi dal compiere atti o tenere condotte che pregiudichino tale possibilità da parte degli intermediari; (iii) le imprese di assicurazione, all'opposto, hanno l'obbligo di collaborare con tutti gli intermediari che hanno concluso contratti assicurativi per conto dei loro clienti e che intendano far accedere questi ultimi ai sistemi informativi dell'intermediario; (iv) le imprese di assicurazione, nell'ambito di tale collaborazione, hanno anche la facoltà di delegare all'intermediario la gestione di tali sistemi, che è soluzione particolarmente adatta nel caso d'impresa di assicurazione operanti in regime di stabilimento o libera prestazione.
45	1 e 2	<p>L'art. 45, comma 1, lettera e), prevede che <i>"L'impresa può non attivare le aree riservate per le coperture relative a: ... e) rischi accessori ad un prodotto o servizio in cui l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a cento euro;"</i>.</p> <p>A tal proposito, si chiede di precisare se, tra i rischi accessori, rientrano anche le polizze infortuni offerte unitamente all'accensione di rapporti bancari, quali quelli di c/c, finanziamento o altri, purché rientrati nel limite quantitativo indicato.</p> <p>In caso di riscontro affermativo rispetto a quanto sopra, si chiede di precisare se la previsione di cui al comma 2 sia idonea ad attrarre le polizze infortuni nell'ambito di applicazione della disciplina in merito alla c.d. <i>"home insurance"</i>. Al riguardo si osserva che, nel caso si propendesse in tal senso, essendo l'importo dei premi</p>

		solitamente inferiore a 100 Euro, il costo di attivazione/gestione del prodotto dell' <i>home insurance</i> sarebbe evidentemente sproporzionato.
--	--	---